


**ALLEGATO 2: DEFINIZIONE CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**



CITTA' DI VIGONE

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. DEL

Definizione criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

in applicazione art. 8 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006
sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010
"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività"

GEUNA
ARCHITETTI
URBANISTICA EDILIZIA
ARCHITETTURA PAESAGGIO
INTERIOR DESIGN CONSULENZE
URBANISTICA COMMERCIALE PERIZIE
ARREDO E DECORO URBANO COLORE ENERGIA
10060 OSASCO
VIA CHISONE n.13
TELEFONO E FAX 0121- 341118
posta@studiogeuna.eu www.studiogeuna.eu

Consulenza tecnica
Architetto Guido Geuna
Via Chisone 13
10060 Osasco
Tel/fax 0121-341118
Mail: guido.geuna@studiogeuna.eu

Vigone, Luglio 2014

INDICE

Premessa	3
1. La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	3
2. Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività”	4
3. Principi, finalità ed obiettivi	5
4. Definizione analisi dell'assetto territoriale e socioeconomico - Brevi cenni storici, ambientali e geografici	6
5. Bacino di prossimità della città di Vigone	11
6. La popolazione: variazioni e distribuzione per fasce d'età e indici strutturali.....	13
7. Le attività produttive.....	19
8. L'offerta commerciale di Vigone	19
9. Ambito di applicazione	24
10. Vocazione urbanistica del territorio comunale	25
11. Gli indirizzi di programmazione.....	25
12. Indicazioni operative e normative per l'insediamento degli esercizi di somministrazione ai sensi della L.R. 38/06	26

Premessa

Le nuove norme regionali per le attività di somministrazione prevedono, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 38/2006, che i comuni adottino i criteri di programmazione per i pubblici esercizi.

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 248/2006, sono state abolite le Commissioni istituite dall'art. 6 della legge n. 287/1991.

La normativa regionale introduce importanti innovazioni per i pubblici esercizi, in particolare:

- una "unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande",
- ridotti gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività;
- eliminato l'obbligo di iscrizione al REC - Registro Esercenti il Commercio, abolito dall'art. 11 della legge n. 248/2006;
- l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio è libera e rimessa al singolo esercente/gestore, con l'intervento del Comune previsto solo nel caso di esigenze di interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

Gli indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande prevedono che i Comuni entro 180 gg. dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative e nel pieno rispetto dei contenuti, adottano, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, i "Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

In data 03 Ottobre 2013 è stato richiesto il prescritto parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori, più precisamente a:

- **ADICONSUM**, Via Barbaroux, 38 (10122) TORINO,
- **ASCOM**, Via Massena, 20, (10128) TORINO,
- **E.P.A.T. Associazione P.E**, Via Massena, 20 (10128) TORINO,
- **CONFCOMMERCIO**, via Massena 20 (10100) TORINO,
- **CONFESERCENTI**, C.so P. Eugenio 7/d, (10100) TORINO,
- **A.c.p. Associazione Consumatori Piemonte**, Via San Francesco D'Assisi, 17 (10122) TORINO

Entro i termini fissati non sono giunte osservazioni nel merito.

1. La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

La legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 ha contribuito al processo di semplificazione e razionalizzazione del settore del commercio e dei servizi avviato con il Decreto Legislativo 114/98 e proseguito con la riforma del titolo V della Costituzione italiana introducendo la nuova disciplina della somministrazione di alimenti e bevande.

Partendo da questo presupposto, questa legge modifica significativamente i meccanismi di ingresso nel settore, eliminando molte barriere burocratiche all'entrata, fissa le norme per l'esercizio dell'attività così come i criteri generali di programmazione della rete distributiva in un'ottica di grande attenzione allo sviluppo territoriale complessivo ed alla salvaguardia di una pluralità di tipologie di esercizi di somministrazione per agevolare e favorire la tutela del consumatore.

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione riformulano, infatti, le competenze ed il ruolo delle Regioni e dei Comuni in materia: le prime acquistano autonomia legislativa, di indirizzo programmatico e decisionale; i secondi, invece, sono chiamati, attraverso le scelte di pianificazione territoriale locale, a favorire lo sviluppo di una articolata e competitiva rete locale e la valorizzazione degli esercizi di somministrazione del rispettivo territorio in stretta correlazione con le caratteristiche socioeconomiche dei diversi territori.

Regioni e Comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, devono fare comunque riferimento agli indirizzi e gli obiettivi generali fissati dallo Stato, nell'ambito delle competenze di salvaguardia della concorrenza, rimaste di competenza nazionale.

La suddetta legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, quindi, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio di attività di somministrazione e di fatto sostituisce la legge 287 del 25 agosto 1991.

Le innovazioni introdotte dalla legge regionale riguardano essenzialmente tre aspetti:

- una nuova definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, all'art. 2 specifica puntualmente che per somministrazione di alimenti e bevande si intende *"la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati"*;
- il superamento del concetto di "contingentamento" relativo al numero massimo di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione concedibili sul territorio comunale o su parti di esso in relazione al rapporto tra domanda potenziale ed offerta esistente. Un principio questo, già presente nella l.r. n. 38/2006 che è stato ulteriormente chiarito e confermato dai provvedimenti regionali (l.r. n. 38/2009) e nazionali (d.lgs. 20 marzo 2010 n. 59) di recepimento della Direttiva Comunitaria sui servizi (direttiva 2006/123/CE);
- un nuovo ruolo pianificatorio per i comuni, chiamati a predisporre, sulla base degli indirizzi regionali, i criteri per l'insediamento delle attività, in base all'art. 8 *Criteri per l'insediamento delle attività* della legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

2. Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività"

Con la deliberazione n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, la Regione Piemonte ha stabilito gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto all'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 e s.m. e i.

I contenuti del provvedimento entrato in vigore fin dalla data della sua approvazione (8 febbraio 2010) costituiscono i riferimenti per i comuni nell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione locale.

Sulla base delle indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, viene chiarito che, gli aspetti di cui tener conto nell'attività di programmazione sono:

- a) il comportamento del consumatore;
- b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale;
- c) l'organizzazione del territorio definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici;
- d) la concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della regione.

Viene chiarito che tra le condizioni fondamentali per una buona programmazione commerciale vi è la sua stretta coerenza e correlazione con la pianificazione territoriale e urbanistica.

I Comuni pertanto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 38/2006 sono chiamati ad adottare i criteri per l'insediamento delle attività nel rispetto degli indirizzi regionali, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

Gli obiettivi da adottare sono i seguenti:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;

- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e s. m. i. e dei contenuti degli “Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa”, di cui alla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s. m. i., i comuni nel predisporre i criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono basarsi sui seguenti elementi:

- a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati “esercizi di somministrazione”, che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un’unica tipologia, per salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, devono sviluppare caratteristiche differenti per quanto concerne l’offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l’uso dello spazio privato e pubblico, nonché garantire le funzioni di servizio nei diversi ambiti territoriali dei comuni;
- b) l’assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;
- c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell’offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria;
- d) il raccordo tra i criteri di sviluppo di settore e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e/o tra l’attivazione dell’intervento e la sua dotazione delle aree di servizi pubblici e private necessarie.

La città di Vigone ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 “*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 s. m. e i.*”. Ora si appresta ad approvare la propria normativa comunale in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010, in materia di criteri per l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Principi, finalità ed obiettivi

I criteri e gli indirizzi devono far sì che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur essendo ricompresi in un’unica tipologia, sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l’offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l’uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore.

Anche i luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione devono favorire lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore.

Obiettivo importante è il raccordo tra i presenti indirizzi e criteri e la pianificazione urbanistica indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell’intervento e la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture).

4. Definizione analisi dell'assetto territoriale e socioeconomico - Brevi cenni storici, ambientali e geografici

4.1 Territorio

Il territorio del comune di Vigone si estende per una superficie di 41,08 Km² tutto nella pianura pinerolese, ed il capoluogo è posto a 260 metri s.l.m. sul livello del mare.

Confina a Nord con il Comune di Cercenasco, ad Est con Virle Piemonte e Pancalieri, a Sud con il Comune di Villafranca Piemonte, ad Ovest con Cavour e Buriasco.

Il territorio Comunale è caratterizzato dalla presenza di terreni molto fertili e ricchi di acqua, adatti ad ogni tipo di coltivazione, ma particolarmente vocati alla cultura dei cereali e per l'allevamento. Questi terreni sono dotati di un ottima rete irrigua e di sgrondo delle acque piovane, composta da numerosi fossi, rii e canali disposti da ovest verso est, secondo la pendenza naturale del terreno, che costituiscono una fitta rete idrografica minore, spesso accompagnata da filari di alberi, di elevato valore paesaggistico.

L'avvento dell'allevamento del cavallo ha fatto sì che si conservassero e ripristinassero dei prati stabili.

Del comune di Vigone fanno parte anche le frazioni di Quintanello (5,76 km), Trepellice (2,57 km) e Zucchea;

Nella frazione di Quintanello risiedono 65 abitanti (via Quintanello dal civico 3 al civico 54 pari e dispari tutti compresi alla odierna 15/1/2014);

Nella frazione di Trepellice risiedono 76 abitanti (via Trepellice dal civico 7 al civico 46 alla data odierna 15/1/2014);

Nella frazione di Zucchea risiedono 48 abitanti (solo civici di via Cavour della sezione di censimento istat n.15);

Numerosi sono i nuclei rurali e le cascine sparse nell'esteso territorio comunale, a titolo indicativo e non esaustivo, si citano le seguenti: Angiale Bassa (distanza dal capoluogo 4,54 km), Graneris (distanza dal capoluogo 2,50 km), Gunia Alta (distanza dal capoluogo 3,49 km), Maniciarda (distanza dal capoluogo 6,12 km), Ruscala (distanza dal capoluogo 6,10 km)

4.2 Note storiche

L'origine di Vigone si perde nella notte dei tempi, la sua etimologia può fornire preziose indicazioni in merito: pare infatti che Vigone derivi dalle forma latine Castrum Guidonis o Vicus Guidonis, successivamente mutate in Vigudono, Vigdono fino ad evolversi in Vigono. Il Guido, da cui il nome, potrebbe essere un signore Franco o Longobardo, anteriore al secolo 10°; alcuni lo identificherebbero con un tal Guido Marchese di Ivrea, figlio di Berengario II.

Vigone è quindi nome di origine barbarica; purtroppo non è possibile spingerci oltre nelle ricerche in quanto prima dell'anno Mille non esistevano carte sicure ed autentiche ad eccezione dei Diplomi Ottoniani e delle carte del professor Cipolla. Altri autori sostengono invece che il popolo di Vigone discenderebbe dagli antichi bellicosi Vagienni, che abitavano alla sinistra del fiume Po, e Vigone sarebbe dunque una colonia della Augusta Vagiennorum, oggi Bene Vagienna. Dalle cronache di Gustavo Strafforello leggiamo per la prima volta che Vigone fu soggetto ai Marchesi di Torino, detti pure di Susa.

L'imperatore Corrado lo concesse nel 1026 a Bosone e Guidone, figli di Ardoino, Marchese di Ivrea. Però, tre anni più tardi, il Marchese Olderico Manfredo, 1029, signore legittimo, lo cedette a S. Giusto di Susa. Nel 1212 passò al Conte Tommaso di Savoia al quale subentrarono i Principi di Acaia nel secolo 14°. Nel 1412 Vigone ritornò al Ramo principale Sabauda. Nel 1522 fu addirittura scelto come luogo di riunione dei tre Stati Generali. Come descrive il Mattalia, il paese subì successivamente molti danni da parte dei Francesi e a causa della pestilenza. Il 4 ottobre 1592, il francese Lesdiguières, alla testa di un esercito di Ugonotti, riuscì a penetrare oltre le Mura di Vigone, erette nel 1390 a difesa del paese, distruggendovi anche le sue torri.

Grazie al tradimento di un vigonese, fu perpetrata una vera e propria strage. Il generale incendiò anche la Chiesa di S. Maria, nonostante l'accanita resistenza dell'esercito dei Savoia. Nel corso del diciassettesimo secolo, a causa delle incursioni prevalentemente francesi, l'esistenza nel "feudo" di Vigone si faceva difficile: taglie, gabelle ed oneri vari venivano richiesti pressantemente ai Castellani di Vigone. Si dovette attendere la Rivoluzione in Francia affinché le idee di libertà e le riforme civili si diffondessero anche in Piemonte. Nel frattempo, la terribile pestilenza del 1630 aveva decimato la popolazione un po' in tutti i comuni piemontesi. Con l'avvento al potere di Napoleone, il 28 Aprile 1796, venne stipulato a Cherasco un trattato di pace, tra il Bonaparte stesso e il re Vittorio Amedeo III.

Mandato quest'ultimo in esilio il 9 dicembre 1798, il giorno 10 si instaurò un governo provvisorio su emanazione del governo Francese.

Il 16 giugno 1800 Napoleone, con la vittoria di Marengo, divenne il solo ed assoluto padrone di Francia, così anche l'Italia e il Piemonte caddero in suo potere. Il Bonaparte passò a Torino nel 1804 e molti nobili insorsero nei paesi limitrofi; gravi disordini si ebbero anche a Vigone, nel 1806. Si era infatti formata, per volontà del governo francese, una "guardia nazionale" della quale faceva parte anche il prevosto Borgarelli di Vigone, al fine di liberarsi dal giogo straniero ed ottenere la tanto agognata libertà. Nella fuga i francesi commisero prepotenze e soprusi, incendiarono e distrussero anche Pinerolo, senza risparmiare Vigone e il comune di Carmagnola. Sconfitti i Francesi, Vigone si trovò a fronteggiare nel 1835 un terribile morbo: il colera.

Pare che la statua di S. Nicola da Tolentino, portata in processione per le vie del paese, avesse fatto cessare la moria, così come era già accaduto due secoli prima, in occasione della peste del 1630. Dalla metà dell'Ottocento ai primi anni del Novecento la storia di Vigone è scritta dalle nobili famiglie che ancora oggi alcuni abitanti del paese ricordano: i Della Riva, Bessone, i conti Arnaldi di Balme e Albertengo di Monasterolo, i Selve e Asti di S. Martino, accanto a personaggi quali Clemente Corte, il protomedico Fiocchetto, Losana, Possetto, il monsignore Ressia.

4.3 Patrimonio naturale

Il territorio comunale è quasi totalmente coltivato, esistono pochissime aree a vegetazione naturale, sono tutelati tutti i boschi e le alberate quale il bosco dei Tetti Gironi, dove sopravvivono ancora alcuni grandi roveri e carpini.

In tutto l'agro vigonese sono tutelati i fontanili (fenomeno di origine carsica di risorgenza spontanea di acque sotterranee di probabile provenienza dai bacini dei torrenti Chisone e Pellice) erano numerosissimi fino al dopoguerra (la tradizione orale riferisce di duecento fontanili presenti sul territorio agli inizi del Novecento). Queste polle d'acqua sono state poi quasi tutte interrate. Molti dei fontanili sono stati in passato adibiti a maceratoi di canapa. E' in corso un lavoro di recupero per far riaffiorare nuovamente le sorgenti naturali, salvaguardando e valorizzando il patrimonio idrico del territorio.

4.4 Patrimonio artistico e culturale

La parte antica di Vigone è molto caratteristica e dotata notevoli presenze architettoniche di impianto medioevale con numerose case risalenti al 3/400. Sono scomparse quasi completamente le antiche mura (sopravvivono solo spezzoni integrati in case di abitazione) ed il castello.

Le emergenze architettoniche più significative sono:

Casa Cimossa – via Umberto I angolo via Oggero-Bessone - già proprietà del capitano Cimossa è un tipico esempio di architettura del sec. XV in muratura a vista.

Palazzo Acaja – esempio di architettura tardo medioevale

La "Rotonda" - Si tratta di una ghiacciaia costruita nel 1825 su progetto dell'ingegnere Curtial a pianta circolare nell'area dell'allora coro della Chiesa dei Cappuccini. All'interno dell'edificio si ha un profondo pozzo a struttura conica che serviva per contenere il ghiaccio.

Teatro Selve tipico "teatro all'italiana" ottocentesco, progetto dell'architetto torinese Domenico Berutto con struttura di fondazione settecentesca.

Palazzo municipale risalente al XVIII secolo.

Pieve di Santa Maria de Hortis del IX con affreschi risalenti al '300/'400.

La Chiesa della Confraternita del SS. Nome di Gesù costruita in segno di ringraziamento per la liberazione dal flagello della peste del 1630 ; nel 1845 quando fu decorata e affrescata dal pittore C. Sciolli. Da alcuni anni la chiesa è sconsacrata ed ospita mostre di opere d'arte o fotografiche. Le opere d'arte già della chiesa sono ora nella chiesa di S. Maria del Borgo , come il letturile ligneo (l'insieme dei sedili del coro forniti di schienali e braccioli) , le tele del Chiantore "Gesù nel Tempio tra i dottori" e "La Resurrezione" .

La Chiesa di Santa Caterina - in stile gotico – lombardo a tre navate , fu costruita negli anni '60 del '400 da G. Fasolj . Agli inizi dell'800 ebbero luogo nuovi restauri e modifiche : i fratelli Gautiero di Saluzzo

eseguirono tutti gli affreschi , mentre nel 1836 l'architetto L. Formento edificò una nuova facciata ed il rinnovamento si concluse nel 1862 con la costruzione di un nuovo altare marmoreo. La chiesa di S. Caterina possiede una interessante raccolta di dipinti sei – settecenteschi.

La Chiesa di S. Defendente posta sulla via che porta a Villafranca, è purtroppo sconosciuta. Risale al XVII secolo (1600) con rifacimenti posteriori sovrapposti in particolare quelli della decorazione nei secoli XVIII e XIX (1700-1800)

La chiesa della Confraternita di S. Bernardino , fu eretta nel 1504 con Bolla di papa Giulio II, distrutta nel 1675 ed infine ricostruita nel 1684/5. Il campanile fu costruito da G. B. Andreolo, mentre la cupola fu costruita su disegno del Conte Ceppi solamente nel 1910. Ospita opere pittoriche settecentesche.

La Chiesa di Santa Maria Del Borgo è in stile neoclassico : fu eretta nel 1832 su progetto dell'ingegnere Talucchi , autore anche del Duomo di Santhià , su un vecchio edificio gotico risalente alla metà del 12° secolo (1100) . Il campanile fu costruito nel 1777 e l'autore fu l'architetto M. Fenocchio di Pinerolo. Esistono opere tardo seicentesche risalenti alla precedente chiesa e poi opere del pittore saviglianese P. Ayres (1794/1878)

L'Archivio storico" comprende unità archivistiche a partire dal 1285 al 1950.

La "Biblioteca Luisia" sita in via Umberto I, che ospita anche la "Donazione Baretta" con 47 opere del pittore vigonese Michele Baretta

4.5 Viabilità

Il Comune di Vigone ha come localizzazione amministrativa la Provincia di Torino, è posto a 36 km a sud del capoluogo, dista circa 15 Km dalla città di Pinerolo che è la città maggiore della zona.

Il comune era dotato di collegamenti ferroviari ma oggi è raggiungibile solo con mezzi su gomma:

- da Torino attraverso l'autostrada Torino - Pinerolo con uscita a Airasca e poi attraverso la SP139;
- dalla Francia, attraverso l'autostrada A 32 e proseguimento sulla Statale 589.
- dalle altre località della pianura pinerolese con strade provinciali che convergono sul comune (SP129, SP139, SP148).

La città di Vigone dispone di buoni collegamenti viabili locali anche se l'eliminazione della tratta ferroviaria che la collegava con Torino e Saluzzo ha privato il comune di una importante infrastruttura che poteva assumere ancora maggiore importanza in periodi di crisi economica ed energetica come quello che stiamo attraversando.

La trasformazione del sedime ferroviario in pista ciclabile non ha mitigato tale scomparsa anche se ha dotato la città di un nuovo mezzo di collegamento.

Il collegamento con Airasca - Volvera e quindi con il sistema autostradale non è molto agevole per la presenza della strozzatura in comune di Scalenghe.

Il collegamento con Pinerolo diretto o attraverso Cercenasco è abbastanza agevole anche se il primo tratto tra Macello e Vigone ha una sezione molto ridotta.

I collegamenti con Virle, Pancalieri, non sono molto agevoli per le ridotte sezioni stradali, mentre quelli con Villafranca Piemonte e Cavour sono sufficienti e potrebbero agevolare i flussi di traffico di una parte della pianura cuneese verso il sistema autostradale.

La viabilità interpodereale è in genere di sezione ridotta anche se molto estesa e generalmente in buone condizioni

La viabilità interna è caratterizzata da eccessivi carichi viabili di alcune strade, ma l'effetto positivo della strada di circonvallazione è stato comunque notevole.

4.6 Aspetti economici generali

Sotto il profilo socio economico il comune fa parte della zona agricola D.O.C. del Pinerolese, i suoi fertili terreni sono destinati prevalentemente ad attività cerealicola.

L'allevamento del cavallo ha raggiunto buoni livelli grazie ad alcune scuderie ed alla presenza del trotter Varenne.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi Vigone beneficia nell'ambito di un sistema di coerenze reticolari indotte dal ruolo primario del comune di Pinerolo.

Significativo il ruolo svolto anche dal commercio e dalle attività di servizio sia alle imprese che alle persone; Restano ancora da sviluppare le potenzialità turistiche sia di ambito naturalistico, sportivo, che storico culturale anche se il comune dispone di un buon calendario annuale di manifestazioni commerciali quali:

- Fiera della Meccanizzazione Agricola - Mostra Mercato regionale. Periodo: febbraio
- Fiera Commerciale di carnevale n. 79 posteggi settore Non Alimentare . Periodo: febbraio
- Mercatino dell'antiquariato e degli oggetti usati Il mercatino si svolge in Piazza Cardinal Boetto Periodo: tutte le prime domeniche del mese esclusi i mesi di Maggio e Agosto.
- Vigoflor - Fiera del florovivaismo e giardinaggio. Periodo: aprile
- Mezza Maratona – Walkin Varenne e La Mezza di Varenne. Periodo: maggio
- Mostra e scambio dei piccoli animali da compagnia, affezione ed ornamento - La mostra si svolge in Piazza Vittorio Emanuele. Periodo: tutte le prime domeniche del mese
- Festa Patronale di San Nicola - Manifestazioni fieristiche, Spettacoli, Mostre, lotteria, ballo liscio e Luna Park Periodo: settembre
- Fiera del Mais e dei Cavalli - Mostra mercato con stand commerciali, spettacoli con i cavalli, sfilata di moda, mostre, convegni, musica , folclore. Serate gastronomiche in Piazza Clemente Corte e centro storico di Vigone . Periodo: ottobre
- Fiera Autunnale - Fiera Commerciale con n. 16 posteggi del settore Non Alimentare. Periodo ottobre
- Fiera di Natale - Fiera Commerciale con n. 16 posteggi del settore Non alimentare. Periodo dicembre

Ragguardevole è anche l'entità dei depositi bancari confermato dalla presenza in città di numerosi istituti:


Gruppo Carige - Banca Carige Italia

Cassa di Risparmio di Saluzzo

Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

Gruppo Unicredit

Fig.1 : le principali infrastrutture di collegamento



5. Bacino di prossimità della città di Vigone

Vigone è un comune definito “intermedio” della rete secondaria nella DCR 191-43016 del 6 dicembre 2012 (*Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica per l'insediamento del commercio ad dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 114*) e non ricade all'interno di nessuna delle aree di programmazione commerciale individuate dalla normativa regionale, si è ritenuto opportuno utilizzare la metodologia del rilevamento attraverso le isocrone *al fine di rappresentare una rete urbana commerciale con la quale confrontare i dati rilevati dall'offerta distributiva espressa dal comune di Vigone.*

Una rete urbana commerciale si può infatti anche rappresentare attraverso il rilevamento delle isocrone dei tempi di percorrenza con mezzi pubblici e/o privati tra un centro urbano e gli altri.

Queste linee si possono pertanto convenzionalmente assumere come limiti spaziali dell'area di mercato, o dell'auto contenimento 'ottimale' della domanda.

Il parametro che influenza la dimensione di queste aree è quello del tempo di percorrenza per il raggiungimento del centro del paese. Si considera come tempo limite accettabile 20' minuti primi da percorrere con mezzo privato per raggiungere la destinazione.

Per la definizione delle distanze in chilometri e dei tempi si è utilizzato il calcolo fornito da un programma informatico che indica il percorso stradale più breve possibile tra due centri città.

Va precisato che il programma, ovviamente, non tiene conto della variabile rappresentata dal traffico; in ogni caso sarebbe una variabile di imprevisto eccessiva che dovrebbe dipendere dalla fascia oraria considerata, dal periodo dell'anno, ecc.

La tabella 1/5 indica il tempo e la distanza che intercorre tra il comune di Vigone e i comuni dell'intorno.

Tab.1/5 - Comuni del bacino di prossimità					
Comune	Sup. terr. (ha)	Abitanti	Livello gerarchico	Distanza in minuti	Distanza in Km
Vigone	4.115	5.220	intermedio	0	0
Airasca	1.574	3.815	intermedio	15	11,7
Buriasco	1.469	1.403	minore	10	7,9
Castagnole	1.728	2.217	minore	15	12,8
Cavour	4.896	5.549	intermedio	20	17
Cercenasco	1.316	1.859	minore	7	2,8
Garzigliana	740	559	minore	17	11,4
Lombriasco	721	1.059	minore	17	14,4
Macello	1.414	1.236	minore	12	9
None	2.464	7.980	intermedio	20	16,2
Osasco	549	1.136	minore	20	17,1
Osasio	458	910	minore	16	13,4
Pancalieri	1.589	1.982	minore	12	9,2
Pinerolo	5.034	34.832	polo	20	15,1
Piscina	990	3.467	intermedio	16	13,4
Scalenghe	3.168	3.287	intermedio	9	5,8
Villafranca P.te	5.079	4.822	intermedio	11	7,5
Virle	1.406	1.186	minore	10	7,5
Volvera	2.098	8.685	intermedio	19	13,8
Barge (Crocera)*	0	0	intermedio	18	17,8
Cardè	1933	1.140	minore	14	12,5
Casalgrasso	1768	1.448	minore	16	12,8
Moretta	2415	4.229	intermedio	15	10,6
Polonghera	1044	1.193	minore	18	15,4
Torre S.Giorgio	538	709	minore	20	14,2
totale	48.506	99.923			

*la popolazione ed il territorio del comune di Barge non sono considerati nel computo

Il bacino di prossimità è molto grande si estende per oltre 485 kmq con una popolazione di quasi 100.000 abitanti, ma occorre considerare la presenza all'interno del bacino stesso di una città polo e di numerosi comuni intermedi che svolgono tutti una forte e concorrenziale attrazione sul consumatore.

Un'approfondita analisi territoriale induce a considerare che la città di Vigone risulta fortemente attrattiva solo verso una parte del bacino, mentre rispetto ad altre parti subisce a sua volta l'attrazione di realtà commerciali più forti.

La tabella 2/5 analizza l'effettivo bacino dove l'azione attrattiva della città di Vigone risulta essere forte, tale bacino rappresenta ancora una ragguardevole entità anche se limitata ad alcune specifiche merceologie il cui valore intrinseco non induce il consumatore verso percorrenze maggiori.

Il mercato settimanale e le numerose fiere e manifestazioni esercitano, sulla popolazione dei comuni sotto-elencati, un ulteriore forte richiamo.

Comune	Sup. terr. (ha)	Abitanti	Livello gerarchico	Distanza in minuti	Distanza in Km
Vigone	4.115	5.220	intermedio	0	0
Castagnole*	1.728	2.217	minore	15	12,8
Cercenasco	1.316	1.859	minore	7	2,8
Lombriasco*	721	1.059	minore	17	14,4
Macello ***	1.414	1.236	minore	12	9
Osasio*	458	910	minore	16	13,4
Pancalieri*	1.589	1.982	minore	12	9,2
Villafranca P.te	5.079	4.822	intermedio	11	7,5
Virle	1.406	1.186	minore	10	7,5
Cardè**	1933	1.140	minore	14	12,5
Casalgrasso	1768	1.448	minore	16	12,8
Polonghera	1044	1.193	minore	18	15,4
totale	22.571	24.272			

* subiscono anche attrazione da Carmagnola

** subiscono anche attrazione da Saluzzo

*** subiscono anche attrazione da Pinerolo

La tabella 3/5 individua il bacino di prossimità dove Vigone esercita o potrebbe esercitare una forte attrazione commerciale a fronte di un'offerta concorrenziale senza subire l'influenza di altri poli di attrazione. Dalla tabella risulta ancora un ragguardevole numero di abitanti che potrebbero lasciare supporre un ulteriore possibile sviluppo del commercio locale.


Comune	Sup. terr. (ha)	Abitanti	Livello gerarchico	Distanza in minuti	Distanza in Km
Vigone	4.115	5.220	intermedio	0	0
Cercenasco	1.316	1.859	minore	7	2,8
Pancalieri	1.589	1.982	minore	12	9,2
Villafranca P.te*	5.079	4.822	intermedio	11	7,5
Virle	1.406	1.186	minore	10	7,5
Macello *	1.414	1.236	minore	12	9
totale	14.919	16.305			

* prevalentemente nei giorni di mercato


6. La popolazione: variazioni e distribuzione per fasce d'età e indici strutturali

Analisi storica dell'andamento demografico – Vigone grande comune ad economia agricola ha avuto il massimo della popolazione a metà del 1800 quando ancora non esisteva meccanizzazione agricola e la necessità di manodopera era molto grande, successivamente con l'avvento dell'industrializzazione e delle macchine in agricoltura la popolazione è andata progressivamente decrescendo fino a raggiungere un minimo storico negli anni 60 del 1900 complice anche il trasferimento di larghe fette di popolazione verso le grandi città. Tra il 1861 ed il 1961 Vigone ha perso circa 2300 persone con una percentuale pari al 33%.

Praticamente un vigonese su tre è emigrato. Dagli anni 60 in poi vi è stata una relativa inversione di tendenza e la popolazione è ritornata a crescere. Dal 1961 al 2011 è cresciuta di 723 unità con un incremento del 16%.



Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Vigone dal 2001 al 2012. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. Restringendo l'analisi agli ultimi 11 anni si può riscontrare una sostanziale stabilità della popolazione negli ultimi 5 anni pur mantenendo quasi sempre un piccolo segno positivo.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI VIGONE (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella 1/6 riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.


Tab. 1/6 –Variazioni della popolazione residente						
Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.058	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.070	+12	+0,24%	-	-
2003	31 dicembre	5.105	+35	+0,69%	2.125	2,39
2004	31 dicembre	5.157	+52	+1,02%	2.142	2,39
2005	31 dicembre	5.169	+12	+0,23%	2.148	2,39
2006	31 dicembre	5.166	-3	-0,06%	2.145	2,39
2007	31 dicembre	5.264	+98	+1,90%	2.162	2,42
2008	31 dicembre	5.300	+36	+0,68%	2.185	2,41
2009	31 dicembre	5.277	-23	-0,43%	2.187	2,40
2010	31 dicembre	5.268	-9	-0,17%	2.192	2,39
2011 (1)	8 ottobre	5.256	-12	-0,23%	2.178	2,40
2011 (2)	9 ottobre	5.217	-39	-0,74%	-	-
2011	31 dicembre	5.220	+3	+0,06%	2.177	2,38
2012	31 dicembre	5.236	+16	+0,31%	2.177	2,39

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

Fonte: TUTTITALIA.IT

Il grafico che segue indica le variazioni annuali della popolazione di Vigone espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Torino e della regione Piemonte.




Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI VIGONE (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Il grafico visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Vigone negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). Significativa è la presenza degli immigrati da paesi stranieri.



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI VIGONE (TO) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella 2/6 riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2012. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. Il saldo migratorio è sempre positivo e compensa abbondantemente il saldo negativo del movimento naturale della popolazione

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi		
2002	163	13	19	158	3	2	+10	+32
2003	140	30	6	115	3	4	+27	+54
2004	189	24	2	145	0	5	+24	+65
2005	175	22	6	161	6	5	+16	+31
2006	194	12	3	162	5	6	+7	+36
2007	190	45	5	134	3	2	+42	+101
2008	195	25	2	151	8	1	+17	+62
2009	115	20	1	136	5	0	+15	-5
2010	139	25	3	150	13	0	+12	+4
2011 (1)	130	12	1	122	5	12	+7	+4
2011 (2)	39	3	9	34	2	0	+1	+15
2011 (3)	169	15	10	156	7	12	+8	+19
2012	209	19	3	183	12	0	+7	+36


(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Fonte: TUTTITALIA.IT

Il grafico illustra il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee che è sempre un saldo naturale negativo.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI VIGONE (TO) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella 3/6 illustra il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2012. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Tab. 3/6 –Variazioni della saldo demografico				
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	31	51	-20
2003	1 gennaio-31 dicembre	37	56	-19
2004	1 gennaio-31 dicembre	43	56	-13
2005	1 gennaio-31 dicembre	41	60	-19
2006	1 gennaio-31 dicembre	33	72	-39
2007	1 gennaio-31 dicembre	54	57	-3
2008	1 gennaio-31 dicembre	51	77	-26
2009	1 gennaio-31 dicembre	42	60	-18
2010	1 gennaio-31 dicembre	42	55	-13
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	35	51	-16
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	10	22	-12
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	45	73	-28
2012	1 gennaio-31 dicembre	46	66	

Fonte: TUTTITALIA.IT

La tabella 4/6 che segue confronta i dati di vecchiaia della popolazione di Vigone con quelli degli altri comuni del bacino di prossimità

La struttura della popolazione presenta una percentuale di popolazione anziana, oltre i 65 anni, un po' più alta di quella relativa all'insieme del bacino di prossimità e della provincia di Torino nel suo complesso a cui fa da contraltare una percentuale di bambini con meno di 15 anni quasi perfettamente in linea con i dati medi della provincia di Torino; ciò è dovuto in massima parte alla presenza di immigrati.

L'indice di vecchiaia è piuttosto alto e genera una clientela "fidelizzata" e poco mobile e poco incline a cercare fuori paese offerte commerciali o di somministrazione.

Tab. 4/6: Popolazione per classi di età nel bacino di prossimità						
Comune	% 0-14	% 15-64	% 65+	Abitanti	Indice Vecchiaia	Età Media
Vigone	13,2%	64,0%	22,9%	5.220	173,4%	45,0
Airasca	16,5%	68,2%	15,4%	3.815	93,5%	40,5
Buriasco	15,7%	60,9%	23,4%	1.403	149,1%	44,0
Castagnole	15,2%	67,3%	17,5%	2.217	114,8%	42,0
Cavour	13,5%	63,5%	23,0%	5.549	171,1%	44,7
Cercenasco	14,7%	64,6%	20,8%	1.859	141,4%	43,9
Garzigliana	11,8%	69,4%	18,8%	559	159,1%	44,4
Lombriasco	12,7%	63,8%	23,5%	1.059	185,8%	45,2
Macello	14,1%	65,6%	20,3%	1.236	144,3%	43,7
None	14,2%	66,8%	19,0%	7.980	134,3%	42,5
Osasco	13,8%	64,9%	21,3%	1.136	154,1%	44,3
Osasio	15,2%	66,6%	18,2%	910	120,3%	42,2
Pancalieri	13,4%	62,0%	24,7%	1.982	184,5%	45,6
Pinerolo	12,7%	62,4%	25,0%	34.832	197,1%	45,8
Piscina	15,0%	64,9%	20,0%	3.467	133,4%	43,0
Scalenghe	14,2%	65,8%	20,0%	3.287	140,4%	43,4
Virle	12,6%	68,3%	19,1%	1.186	150,7%	43,2
Villafranca p.te	13,3%	64,7%	22,0%	4.822	165,5%	44,1
Volvera	17,0%	66,9%	16,2%	8.685	95,3%	40,2
Cardè	13,3%	66,6%	20,1%	1.140	150,7%	43,2
Casalgrasso	13,5%	66,2%	20,3%	1.448	150,0%	43,6
Moretta	14,0%	64,2%	21,8%	4.229	155,1%	43,7
Polonghera	14,1%	61,7%	24,2%	1.193	172,0%	44,8
Torre S.Giorgio	14,5%	65,4%	20,0%	709	137,9%	43,3
Totale				99.923		

7. Le attività produttive

Per analizzare l'economia del comune si farà riferimento alle unità locali così come sono state articolate nella pubblicazione di "Piemonte in cifre", anno 2012.

L'economia di Vigone, come si può rilevare dai dati riportati nelle successive tabelle è caratterizzata da un forte ruolo delle unità locali. Interessante rilevare come Vigone manifesti anche una significativa presenza di unità locali di servizi, sia per le imprese che per le persone, a conferma di un discreto ruolo di attrazione sovracomunale.

Tab.1/7: attività produttive nel bacino di prossimità

Comune	(1)Unità locali totali, di cui:	attività manifatturiere	costruzioni	commercio	turismo	altri servizi	altre attività
	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Vigone	818	10	0	0	0	141	28
Airasca	396	6	1	2	0	90	13
Buriasco	233	13	6	3	0	184	49
Cavour	940	22	19	22	0	652	126
Cercenasco	235	16	12	9	0	310	78
Garzigliana	97	9	7	2	0	199	60
Lombriasco	131	17	1	1	0	197	44
Macello	196	2	1	0	0	64	5
None	772	27	18	16	0	634	154
Osasco	162	142	119	146	0	3.154	1.108
Osasio	138	5	1	1	0	85	24
Pancalieri	271	9	8	3	0	245	62
Pinerolo	4.600	78	75	79	0	1.707	513
Piscina	379	16	19	14	0	473	128
Scalenghe	515	13	8	0	0	67	3
Volvera	936	23	3	1	0	210	37
Villafranca P.te	688	1	1	4	0	80	18
Virle	161	18	20	15	0	555	145
Cardè	199	7	41	35	1	20	91
Casalgrasso	263	33	32	58	6	58	64
Moretta	546	71	84	125	17	102	137
Polonghera	194	29	22	40	6	31	62
Torre S.Giorgio	175	28	27	44	3	26	42
Totale	13.624	670	593	685	35	10.558	3.386

(1) **Unità locale:** Il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, intendenza, ecc.) funzionalmente legato ad un'attività produttiva ma non necessariamente ubicato nello stesso comune in cui si trova la sede legale dell'attività, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita.

8. L'offerta commerciale di Vigone

Vigone è un comune definito "intermedio" della rete secondaria nella DCR 191-43016 del 6 dicembre 2012 (Indirizzi Generali e Criteri di Programmazione Urbanistica per l'insediamento del commercio ad dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 114), un comune che pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolge una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali.

Vigone svolge (o potrebbe svolgere) per i comuni più lontani dai comuni polo o subpolo della rete primaria, un'importante funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre attività terziarie.

8.1 Il Commercio in sede fissa

Il sistema distributivo del comune di Vigone è articolato in 58 esercizi di vicinato e 9 medie strutture di vendita. Completano la rete commerciale:

- a) 2 farmacie
 - b) 3 rivendite di generi di monopolio annesse o non a rivendite di giornali e riviste;
 - c) 3 distributori di carburanti,
- per un totale di 75 esercizi.

Integra la rete commerciale in sede fissa il mercato settimanale del giovedì 67 posteggi fissi, 6 produttori agricoli, 1 ambulante stagionale.

Come emerge dalla tabella che segue il commercio tradizionale di vicinato risulta nettamente prevalente sia per quanto riguarda sia il settore alimentare, sia il non alimentare.

Tabella 1/8: Articolazione dell'offerta distributiva per tipologia e numero attività e settore – valori assoluti				
NUMERO ATTIVITÀ				
TIPOLOGIA ESERCIZI	ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	MISTE	TOTALE
Vicinato	8	44	6	58
Medie strutture	zero	6	3	9
Farmacie		2		
Rivendite generi di monopolio + edicole + distributori carburanti		6		
Totale complessivo		75		

8.2 Articolazione e densità dell'offerta commerciale nel bacino di prossimità del Comune di Vigone

Nell'assetto ottimale delineato dai principi ispiratori della vigente normativa nazionale e regionale la rete distributiva dovrebbe assumere una configurazione in grado di garantire concorrenza, pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie e forme di vendita, trasparenza del mercato, possibilità di approvvigionamento, assortimento, sicurezza dei prodotti e servizio di prossimità a vantaggio del cittadino consumatore.

Nel contesto operativo in cui è inserita questa relazione, che si prefigge di motivare adeguatamente le scelte che l'Amministrazione Comunale di Vigone è chiamata ad assumere in relazione ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e, conseguentemente, agli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'offerta commerciale locale, occorre, per delineare idonee politiche ed azioni di intervento *analizzare le relazioni tra l'offerta commerciale del Comune di Vigone ed il contesto in cui è inserita.*

Come già ricordato il Comune di Vigone è classificato come comune intermedio della rete secondaria in quanto svolge un'importante funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre attività terziarie, ma sarebbe anche in grado di svolgere funzioni di sub-polo cioè essere *"in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni"*.

Detto in altri termini ciò significa che il comune così classificato **potrebbe evidenziare un'offerta commerciale sufficientemente articolata e completa tale da soddisfare le esigenze di consumo a ricorrente frequenza d'acquisto dei residenti, ma anche proporre esercizi commerciali in grado di produrre una capacità di attrazione del consumo che, almeno per un limitato numero di funzioni, vada oltre il semplice soddisfacimento delle richieste di un consumo di prossimità e sia in grado di competere con quella espressa dagli esercizi dei comuni polo.**

Per comprendere se l'offerta commerciale evidenziata da Vigone può rientrare nella definizione di cui sopra ed in che relazione essa si pone con l'offerta degli altri Comuni del suo bacino, individuati attraverso la metodologia dell'isocrona, si sono utilizzati tre indicatori, utili a meglio definire la collocazione gerarchica del comune nei confronti del proprio bacino di prossimità. Tale metodologia consentirà anche di rilevare se vi sono carenze da colmare attraverso l'esercizio della funzione di programmazione della rete commerciale che le norme assegnano all'amministrazione comunale.

Gli indici di densità relativi agli esercizi di vicinato, evidenziano per il comune di Vigone una situazione che lo colloca al di sotto della media di bacino ma comunque ad un buon livello di intensità, indice di una certa fidelizzazione ed attrazione dei consumi del comune rispetto al comune polo di Pinerolo e ad alcuni dei comuni intermedi e minori compresi nel bacino di prossimità.

Per quanto riguarda le medie strutture di vendita Vigone, presenta una dotazione migliore rispetto agli altri comuni di pari livello gerarchico ed addirittura migliore del comune di Pinerolo, facendo registrare un indice

superiore al comune polo di Pinerolo e risulta solo inferiore ad alcuni dei comuni minori (Osasco, Casalgrasso, Torre San Giorgio) che però ospitano anche grandi strutture di vendita di valenza sovracomunale e costituiscono anomalie rispetto agli indici del bacino di prossimità.

La forte presenza di medie strutture di vendita compensa la relativa debolezza degli esercizi di vicinato ed indica la fidelizzazione dei consumatori ed una buona attrazione dai comuni limitrofi specialmente per determinate merceologie.

Tabella 2/8: offerta comm. nel bacino di Vigone e densità per abitanti residenti						
COMUNE	LIVELLO GERARCHICO	POP.	Esercizi di vicinato,	densità esercizi di vicinato n/ab.	Medie, grandi strutt. e centri comm. (superfici di vendita)	densità medie e grandi strutture di vendita mq/1000ab.
			n.		mq.	
Vigone	intermedio	5217	58	90	6.053	1160
Airasca	intermedio	3819	25	153	0	0
Buriasco	minore	1405	7	201	300	213
Castagnole	minore	2193	5	439	827	377
Cavour	intermedio	5568	104	54	2.736	491
Cercenasco	minore	1857	15	124	174	94
Garzigliana	minore	557	2	278	0	0
Lombriasco	minore	1056	6	176	280	265
Macello	minore	1238	6	206	270	218
None	intermedio	7998	84	95	7.398	924
Osasco	minore	1124	8	140	5.807	5166
Osasio	minore	913	5	182	0	0
Pancalieri	minore	1985	18	110	1.139	573
Pinerolo	polo	35938	727	49	37.210	1035
Piscina	intermedio	3450	28	123	1.150	333
Scalenghe	intermedio	1909	27	71	319	167
Villafranca p.te	intermedio	4825	58	83	2.670	553
Virle	minore	1191	9	132	0	0
Volvera	intermedio	8690	46	189	2.160	249
Cardè	minore	1134	14	81	600	529
Casalgrasso	minore	1449	21	69	3.191	2.202
Moretta	intermedio	4237	55	77	613	145
Polonghera	minore	1193	11	108	3.218	2697
Torre S.Giorgio	minore	709	15	47	6.101	8605
Totale bacino di prossimità		99655	1354	74	82.216	825

fonte : Piemonteincifre2011

8.3 Propensione al risparmio e la disponibilità di risorse finanziarie nel bacino di prossimità del Comune di Vigone

Per quanto riguarda la propensione al risparmio e la disponibilità di risorse finanziarie (tab.) risulta una disponibilità di depositi ed impieghi nettamente superiore alla media di bacino e di pochissimo inferiore a quella del comune polo. Tale dato è un indicatore importante in quanto consente di misurare l'attrazione esercitata da Vigone quale luogo di transazioni finanziarie.

Tabella 3/8: banche e depositi bancari nel bacino di Vigone					
COMUNE	LIVELLO GERARCHICO	POP.	Sportelli	Depositi	Impieghi
		n.	n.	Mil.euro	Mil euro
Vigone	intermedio	5217	4	113	89
Airasca	intermedio	3819	2	0	0
Buriasco	minore	1405	1	0	0
Castagnole	minore	2193	2	0	0
Cavour	intermedio	5568	5	109	143
Cercenasco	minore	1857	1	0	0
Garzigliana	minore	557	0	0	0
Lombriasco	minore	1056	1	0	0
Macello	minore	1238	0	0	0
None	intermedio	7998	5	70	66
Osasco	minore	1124	0	0	0
Osasio	minore	913	1	0	0
Pancalieri	minore	1985	2	0	0
Pinerolo	polo	35938	24	743	850
Piscina	intermedio	3450	2	0	0
Scalenghe	intermedio	1909	3	22	27
Villafranca p.te	intermedio	4825	4	44	33
Virle	minore	1191	1	0	0
Volvera	intermedio	8690	2	0	0
Cardè	minore	1134	1	0	0
Casalgrasso	minore	1449	1	0	0
Moretta	intermedio	4237	4	52	98
Polonghera	minore	1193	2	0	0
Torre S.Giorgio	minore	709	1	0	0
Totale bacino di prossimità		99655	69	1153	1306

8.4 Articolazione e densità dell'offerta commerciale su area pubblica nel bacino di prossimità del Comune di Vigone

Il mercato settimanale del giovedì con 67 posteggi fissi, 6 produttori agricoli, 1 ambulante stagionale. Per un totale di 75 banchi è abbastanza competitivo rispetto a quelli degli altri comuni del bacino di prossimità ma potrebbe ancora essere ampliato per aumentare il suo potere attrattivo.

Tabella 4/8: mercati e posteggi isolati per ambulanti nel bacino di Vigone

COMUNE	POPOLAZIONE	NUMERO		
		MERCATI AMBULANTI	TOTALE BANCHI	POSTEGGI ISOLATI
Vigone	5217	1	75	0
Airasca	3819	1	29	0
Buriasco	1405	1	2	0
Castagnole	2193	1	20	0
Cavour	5568	2	130	0
Cercenasco	1857	0	0	0
Garzigliana	557	0	0	0
Lombriasco	1056	1	5	0
Macello	1238	0	0	0
None	7998	1	105	0
Osasco	1124	0	0	0
Osasio	913	1	4	0
Pancalieri	1985	1	22	0
Pinerolo	35938	7	628	2
Piscina	3450	1	29	0
Scalenghe	1909	1	4	0
Villafranca p.te	4825	1	49	1
Virle	1191	1	6	0
Volvera	8690	1	61	0
Cardè	1134	1	4	0
Casalgrasso	1449	1	10	0
Moretta	4237	1	42	1
Polonghera	1193	1	3	0
Torre S.Giorgio	709	1	1	0
Totale bacino di prossimità	99655	27	1229	4

Vigone dispone di un banco ogni 78 residenti circa, mentre Cavour che è il suo competitor classico 43 e Pinerolo che è un riferimento importante 54. Evidentemente l'attrattività del mercato di Cavour è addirittura più grande di quella di Pinerolo, sintomo di un commercio relativamente in buona salute capace di attrarre molto. La media di bacino è di circa 80 abitanti per banco e quindi esistono per Vigone margini di miglioramento.

8.5 Articolazione e densità dell'offerta di esercizi di somministrazione ed alberghi nel bacino di prossimità del Comune di Vigone

Tabella 5/8: offerta comm. nel bacino di Vigone – esercizi di somministrazione e alberghi						
COMUNE	LIVELLO GERARCHICO	POP.	Esercizi di somm.	Densità esercizi somm.	Alberghi	Posti letto
		n.	n.	n/ab	n.	n.
Vigone	intermedio	5217	14	373	3	48
Airasca	intermedio	3819	7	546	2	11
Buriasco	minore	1405	4	351	2	33
Castagnole	minore	2193	4	548	2	11
Cavour	intermedio	5568	20	278	7	89
Cercenasco	minore	1857	6	310	1	6
Garzigliana	minore	557	3	185	0	0
Lombriasco	minore	1056	5	211	0	0
Macello	minore	1238	2	619	1	4
None	intermedio	7998	25	319	3	91
Osasco	minore	1124	5	224	2	12
Osasio	minore	913	1	913	0	0
Pancalieri	minore	1985	7	284	0	0
PINEROLO	polo	35938	176	204	29	456
Piscina	intermedio	3450	7	492	3	32
Scalenghe	intermedio	1909	12	159	2	39
Villafranca p.te	intermedio	4825	11	439	0	0
Virle	minore	1191	3	397	1	9
Volvera	intermedio	8690	16	543	2	29
Cardè	minore	1134	3	379	0	0
Casalgrasso	minore	1449	5	290	1	16
Moretta	intermedio	4237	16	265	2	27
Polonghera	minore	1193	3	398	2	24
Torre S.Giorgio	minore	709	2	355	0	0
Tot. bacino di prossimità		99655	357	279	65	937

fonte : Piemonteincifre2011

Gli indici di densità (tabella 5/8), relativi agli esercizi di somministrazione, evidenziano per il comune di Vigone una situazione di debolezza essendo inferiore alla media di bacino, ciò è indice di una bassa capacità di attrazione dei consumi rispetto alla media di bacino, al comune polo di Pinerolo e ad alcuni dei comuni intermedi e minori compresi nel bacino di prossimità.

Prendendo a riferimento il comune di Cavour, che ha molte analogie con Vigone, è possibile constatare che la relativa debolezza di Vigone è legata a due fattori importanti: Cavour ha attuato negli ultimi 15 anni una politica tesa ad attrarre flussi turistici, prevalentemente provinciali di tipo enogastronomico, che hanno avuto ricadute importanti sia sul commercio che sugli esercizi di somministrazione (specialmente di alimenti). Tale tendenza è anche evidente nel numero di posti letto.

Altro fattore importante è determinato dalla localizzazione di Cavour su assi viabili molto importanti che favoriscono discreti afflussi turistici.

9. Ambito di applicazione

I criteri, in linea con le direttive regionali, stabiliscono le condizioni per poter aprire, trasferire, subentrare o modificare un esercizio di somministrazione individuando in particolare:

- gli adempimenti in ordine al fabbisogno delle aree a parcheggio e la possibilità di monetizzazione alternativa alla cessione;
- gli adempimenti in ordine alle verifiche di impatto sulla viabilità
- gli adempimenti in ordine alle verifiche ambientali, paesaggistiche e progettuali (valutazioni acustiche, energetiche ecc.).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi e degli aspetti contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge n. 287/1991.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. 38/2006, non sono soggette ai criteri di programmazione le attività di somministrazione non al pubblico di alimenti e bevande, dirette cioè a soggetti determinati.

Per quanto attiene le definizioni di settore si rimanda a quanto esplicitato nella L.R. 38/2006 e nella D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268.

10. Vocazione urbanistica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della l.r. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in cui sono altresì individuati gli spazi da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti.

La destinazione d'uso commercio al dettaglio garantisce agli operatori una pluralità di alternative di scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione

La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme sui beni culturali, ambientali e paesaggistici, il fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti e dai presenti Criteri.

Ai fini delle presenti norme la destinazione residenziale è integrata a quella commerciale.

11. Gli indirizzi di programmazione

Ai sensi della normativa regionale vigente le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione, sono da individuare nell'ambito:

- degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani così come definiti all'art. 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi e nell'ambito delle localizzazioni commerciali urbane così come definite all'art 12 e 14 della DCR 563-13414/99 smi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo della rete.
- delle zone riconoscibili come Localizzazioni commerciali di tipo L1 secondo le definizioni di cui agli articoli 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi;
- nell'ambito delle zone nelle quali il PRGC ammette la destinazione d'uso commerciale e gli esercizi di vicinato;

nella zona agricola, limitatamente alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture agricole non più adibite all'uso agricolo poste nei centri frazionali con le limitazioni del vigente P.R.G.C

Alla luce delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e in osservanza degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, il Comune di Vigone intende adottare criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione più congruenti con la pianificazione di tipo urbanistico - commerciale introdotta dal legislatore con la riforma Bersani sul commercio, dalla legge regionale n. 28/1999 e dalla DCR 563-13414/99 s.m. e i., distinguendo gli ambiti del territorio comunale in base alla loro diversa vocazione urbanistica e produttiva.

L'Amministrazione Comunale ha provveduto attraverso la D.C.C. n.114 del 20 dicembre 2012 all'adeguamento degli strumenti comunali di sviluppo del commercio a seguito delle modificazioni introdotte dalla nuova DCR n.191 – 43016 del 20/11/2012.

La ridefinizione dei criteri comunali di cui all'articolo n.8, comma 3 del D.lgs 114/98, dell'articolo n.4 della L.R.28/99 e della D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012 per la città di Vigone riconosce ambiti urbani con i requisiti per essere classificati come:

- addensamento storico rilevante A1
- addensamento commerciale urbano minore (o debole) A4
- Localizzazione urbana non addensata (L1)

Per quanto attiene alle localizzazioni commerciali risulta possibile, in sede di presentazione di istanze o a seguito di varianti future al P.R.G.C., riconoscere ambiti urbani con i requisiti per essere classificati quali Localizzazioni urbane non addensate (L1), qualora siano rispettati i parametri di riferimento dettati dalla D.C.R. 563/13414 come modificata dalla D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012.

12. Indicazioni operative e normative per l'insediamento degli esercizi di somministrazione ai sensi della L.R. 38/06

Art. 1

Finalità del provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite agli esercizi di somministrazione ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 2

Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento si intendono integralmente recepiti gli indirizzi di natura urbanistico commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 s.m.i., per quanto non espressamente puntualizzato nel presente atto.

Art. 3

Obiettivi del provvedimento.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 4

Definizione di superficie di somministrazione

Si definisce "superficie di somministrazione" ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors).

Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

Le terrazze, i balconi, coperti e scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente superficie dell'immobile destinati all'attività di somministrazione, rientrano nel computo della superficie.

La superficie del dehors costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors rappresenta, quindi, sempre ampliamento della superficie di somministrazione. Tuttavia, tale superficie non computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo art. 10 tranne che sia in presenza di una struttura fissa con permesso di costruzione.

Non costituisce superficie di somministrazione l'eventuale superficie adibita a commercio al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari purché indicata in planimetria.

Art. 5

Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 12 della l.r. n. 38/06.

Per ulteriori specificazioni in merito alla definizione di esercizio di somministrazione si rimanda all'art. 3 del regolamento comunale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi di somministrazione.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore.

Art. 6

Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale in aree o edifici a destinazione d'uso urbanistica di "commercio al dettaglio" ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. F) della l.r. 56/77 s.m. e dell'art. 24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99 e s.m. e i., purché vengano integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m. e i. e quelle del presente documento.

Gli esercizi di somministrazione, per favorire l'integrazione con il commercio al dettaglio in sede fissa, possono insediarsi preferibilmente:

Nell'ambito dell'Addensamento Storico Rilevante di tipo (A1), trattandosi di una delle porzioni più rilevanti del Comune sotto il profilo storico documentale possono trovare localizzazione gli esercizi di somministrazione caratterizzati da un'offerta qualitativa qualificata che si esplica nel rispetto delle norme specifiche in ordine agli edifici ed ai contesti storici (tav.D6 del P.R.G.C.) secondo le indicazioni ed i contenuti delle Norme di Attuazione del PRGC.

La nuova apertura è sempre soggetta alla predisposizione di un progetto di riqualificazione della facciata che consenta di ricondurla alla piena coerenza con il contesto paesaggistico ed edilizio tipico del luogo.

Il fabbisogno dei posti parcheggio è interamente monetizzabile.

Nell'ambito dell'addensamento commerciale urbano minore (A4) gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di PRGC, previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie.

Nell'ambito degli zone riconoscibili come localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1), gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di PRGC, previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l'eventuale adeguamento delle strutture di accesso viabili e pedonali.

Nella zona agricola, limitatamente ai nuclei frazionali, è consentito, nell'ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo volti alla ri-funzionalizzazione, insediare pubblici esercizi per somministrazione di bevande e di alimenti alle seguenti condizioni:

- buona condizioni di sicurezza per l'accessibilità da strada pubblica o vicinale;
- disponibilità degli standard di parcheggio su aree in proprietà, direttamente collegate alla viabilità di cui al punto precedente da assoggettare ad uso pubblico con specifico atto;

Art. 7

Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della l.r. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

- a) delle destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art. 6 del presente documento,
- b) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) dell'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
- f) delle risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art.11;
- g) delle prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h) delle risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi art 11, 12, 13, 14 e 15;
- i) delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- l) di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle medesime prescrizioni stabilite al comma precedente, fatti salvi i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale per i quali non viene richiesto il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente documento. Se la superficie di somministrazione del locale oggetto di trasferimento è superiore a quella già autorizzata il trasferimento, ancorché nell'ambito dello stesso addensamento, soggiace integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 12 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 38/06 e di rispettare:

- a) le destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art.6 del presente documento,
- b) le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS e della sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) l'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
- f) le risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art.11;
- g) le prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h) le risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.
- i) le eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- l) tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Le variazioni in diminuzione della superficie di somministrazione soggiacciono alle medesime disposizioni di cui al comma precedente tranne che per quanto attiene il disposto di cui alle lettere e) ed f).

Nel caso di ampliamenti di superficie relativi ad esercizi di somministrazione, già autorizzati, per la verifica del fabbisogno di parcheggi si farà riferimento alla sola superficie in ampliamento come previsto al successivo art. 10.

Art. 8

Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

L'Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano del tessuto commerciale, si riserva di promuovere progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana, anche con riferimento al comparto della somministrazione di alimenti e bevande in base alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 s.m. e i. (Programmi di Qualificazione Urbana e Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori), in coordinamento e nel rispetto delle presenti norme.

In particolar modo saranno supportati i progetti che:

- creano sinergie tra le filiere produttive dell'agricoltura e dell'artigianato con quelle commerciali
- attraggono potenziali nuovi consumatori negli addensamenti commerciali
- promuovono e fanno comunicazione al prodotto ed al servizio offerti sul territorio
- valorizzano il legame delle attività presenti sul territorio con il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico
- coinvolgono le associazioni di promozione turistica, sportiva, culturale e sociale con quelle di categoria e di rappresentanza dei commercianti, artigiani e produttori
- si prefiggono obiettivi di distintività e di immagine per valorizzare l'addensamento commerciale

A titolo di esempio, possono rientrare nei progetti di cui sopra se i fini ne sono in coerenza:

- l'organizzazione di fiere di carattere locale, regionale o nazionale
- l'organizzazione di mostre mercato e mercatini di scambio
- mostre, eventi culturali, concerti, spettacoli ed eventi enogastronomici
- piani di comunicazione, marketing di territorio, politica di insegne, progetti per lo sviluppo delle vetrine
- progetti di recupero delle aree dismesse, di ristrutturazione, rilocalizzazione e conversione delle piccole e medie imprese
- progetti di formazione per gli operatori

Art. 9

Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

L'attività degli esercizi commerciali si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G.C ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Ne consegue quindi che anche l'attività degli esercizi di somministrazione soggiace al rispetto delle prescrizioni introdotte dal Comune nel piano regolatore generale, nel regolamento di polizia urbana, nel regolamento edilizio, nel regolamento igienico-sanitario, nel regolamento per la disciplina della occupazione del suolo pubblico con allestimento di dehors stagionali e continuativi nonché nel regolamento esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale o singole attività, aventi valore storico e artistico, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.

Il Comune si riserva infine di integrare le disposizioni ad oggi vigenti negli strumenti urbanistici e regolamentari locali con eventuale appositi successivi provvedimenti assunti ai sensi del disposto di cui all'art. 7 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m.i. per tutelare le attività commerciali aventi valore storico e artistico, soprattutto se ubicate negli addensamenti urbani, al fine di evitarne lo snaturamento o l'espulsione.

Art. 10

Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m. e i., il fabbisogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 ed smi.

Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio di permessi di costruire, di DIA e di SCIA in materia edilizia connessa all'insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione.

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione (dehors) appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso non è computata, tranne che nei casi in cui si sia in presenza di struttura fissa assoggettata alle fattispecie di cui al comma precedente.

Non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di somministrazione.

Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il subingresso disciplinato dall'art 13. della l.r. 38/2006 smi in quanto cambio di titolarità che, come tale non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione.

Tabelle di calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio di cui al c.3 dell'art. 8 dell'All. A della DGR n.85-13268 del 8/02/2010 (Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 43-13437)

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2- A3 - L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25 ≤ S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50 ≤ S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S ≥ 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 – A2 - A3 - L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35 ≤ S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50 ≤ S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563- 13414/99 smi.

Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella esistente in precedenza secondo le seguenti modalità:

1. Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto nelle tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in ampliamento;

2. Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:

Fabbisogno X = N x superficie in ampliamento

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi nonché alle norme di cui all' art. 2 della legge n.122 /1989 ed eventualmente dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n.563-13414/99 smi, è reperita nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto delle prescrizioni poste al riguardo dalle norme di PRGC.

Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A1 e A4, nonché nelle localizzazioni commerciali urbane L1 in autoriconoscimento la quota di posti a parcheggio di cui al comma precedente, qualora non sia possibile il reperimento fisico, è monetizzabile nel rispetto di quanto previsto dalle norme di P.R.G.C. o regolamentari comunali.

Per la monetizzazione del fabbisogno aggiuntivo di posti auto per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il costo a posto auto è così determinato:

Valore di riferimento = costo parametrico di costruzione (€/mq) x 26 mq.

Rispetto a tale valore si applicano i seguenti adeguamenti:

- Addensamento A1: valore di riferimento x 0,40;
- Addensamento A4: valore di riferimento x 0,80;
- L1: valore di riferimento x 1.

Il costo parametrico di costruzione è determinato con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 11

Norme a tutela della viabilità.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c.1 e 2 della l.r. 38/06 smi e dall'art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore a 80 mq.

Sono sottoposte alla medesima valutazione i trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione al di fuori dell'Addensamento/Localizzazione di provenienza, quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore di 80 mq.

La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento A1.

Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto e asseverato da professionista incaricato, deve essere realizzato in conformità con il disposto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 9 nonché del comma 4 lettera b) 3 dell'art. 10 della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 12

Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità

Nel caso sia obbligatorio presentare lo studio di impatto sulla viabilità, le soluzioni progettuali che rendono ammissibili l'insediamento devono essere concertate con il comune, oppure con la provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

La realizzazione delle opere oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Art. 13

Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario

Lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell'arco medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione, sarà pertanto onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l'apertura dell'esercizio rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell'afflusso.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti nel caso emergano particolari esigenze conoscitive rispetto a specifiche problematiche puntuali, inerenti la singola istanza autorizzatoria o la singola SCIA.

Art. 14

Verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i casi previsti dall'art. 12 c.1 e 2 della l.r. 38/06 e dall'art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, i permessi di costruire e le DIA in materia edilizia sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio da presentare a corredo delle istanze e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.

Il rilascio delle autorizzazioni e delle SCIA è altresì subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'inserimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da un professionista abilitato alla sua redazione

Art.15

Prescrizioni particolari

Il comune si riserva di dettare specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione distinte per ciascuna parte del territorio comunale, precisando le caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate – coperte o scoperte - poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

Art.16

Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'autorizzazione é revocata nei casi previsti dall'art. 16 della l.r. n. 38/2006.

Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande assentite con dichiarazioni di inizio attività, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

La revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività, possono essere disposti, inoltre, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della l.r. n. 38/06, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente regolamento.

Vigone, Luglio 2014

Architetto Guido Geuna

GEUNA
ARCHITETTI
URBANISTICA EDILIZIA
ARCHITETTURA PAESAGGIO
INTERIOR DESIGN CONSULENZE
URBANISTICA COMMERCIALE PERIZIE
ARREDO E DECORO URBANO COLORE ENERGIA
10060 OSASCO
VIA CHISONE n.13
TELEFONO E FAX 0121- 341118
posta@studlogeuna.eu www.studlogeuna.eu

LEGENDA

ESERCIZIO COMMERCIALE PUBBLICO




ADDENSAMENTO "A1"



ADDENSAMENTO "A4"



LOCALIZZAZIONE "L1"



LEGENDA



ADDENSAMENTO "A1"



ADDENSAMENTO "A4"



LOCALIZZAZIONE "L1"



ESERCIZIO COMMERCIALE PUBBLICO

